



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.12.2010
COM(2010) 789 definitivo

2009/0060/B (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2009)194 definitivo – (2009/0060B COD):

trasmissione:
21 aprile 2009;
rettifica:
30 novembre 2009;
modifica:
1° dicembre 2009
(entrata in vigore del trattato di Lisbona)

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

21 ottobre 2010

Data di trasmissione della proposta modificata:

[...].

Data di adozione della posizione del Consiglio:

10 dicembre 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

I diversi strumenti finanziari dell'Unione europea per la cooperazione esterna contengono una lieve incongruenza quanto alle deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti UE dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri imposti dai paesi terzi.

Lo strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR) non prevede alcuna flessibilità relativamente alla non ammissibilità di tali costi al finanziamento. Gli altri strumenti dispongono che, “in linea di massima”, l'assistenza UE non può essere utilizzata per finanziare tali costi, offrendo quindi una flessibilità che consente all'ordinatore competente di decidere, a seconda dei casi e ove opportuno, di accettare se coprirli o meno per garantire una sana gestione finanziaria e una corretta esecuzione di programmi e progetti.

La proposta, pertanto, si limita ad aggiungere al testo le parole “in linea di massima”.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio, che è in linea con la proposta iniziale della Commissione e con la prima lettura del Parlamento europeo, ad eccezione degli elementi specifici illustrati di seguito.

3.2. Caratteristiche principali della posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- **imposte e dazi:** la formulazione "*non è di regola utilizzabile*" viene aggiunta in relazione alla non ammissibilità di tasse, dazi o altri oneri, segnalando quindi la possibilità di eccezioni che vengono stabilite internamente tramite le istruzioni impartite all'ordinatore competente;
- **scissione in due atti distinti:** uno per il DCI e uno per l'EIDHR. La Commissione aveva inizialmente proposto un unico atto che apportasse la stessa modifica ad entrambi gli strumenti. La corrispondente modifica del DCI (consistente nell'aggiunta dell'espressione "di regola") è ora inclusa nella posizione del Consiglio sul COM(2010) 102 definitivo – 2010/0059 COD (che rappresenta la modifica del DCI ai fini dell'inclusione delle misure di accompagnamento nel settore bananiero).

3.3. Questioni specifiche (emendamenti del Parlamento non accettabili per il Consiglio)

Atti delegati (articolo 290 del TFUE): gli emendamenti adottati in prima lettura del Parlamento sono intesi ad applicare la procedura degli atti delegati all'adozione dei documenti di strategia pluriennali da parte della Commissione. Malgrado i lunghi e intensi negoziati (segnatamente le consultazioni a tre del 2 febbraio, del 23 marzo e del 20 ottobre), non è stato possibile pervenire ad un accordo su questo punto e la posizione in prima lettura del Consiglio non ha accettato i suddetti emendamenti. La Commissione è disposta a continuare a tentare di riconciliare le posizioni delle due istituzioni e a trovare un modo per tener conto delle preoccupazioni di fondo che giustificano gli emendamenti del Parlamento, soprattutto al fine di garantire al Parlamento la possibilità di esercitare un adeguato controllo sulla formulazione delle strategie di cooperazione esterna e sulla corretta attuazione dei relativi strumenti finanziari.

4. CONCLUSIONE

La Commissione può accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.